

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 5 gennaio 2017



APPALTI

Sole 24 Ore	05/01/17	P. 7	Appalti 2016: frenata, poi ripresa	Alessandro Lerbini	1
-------------	----------	------	------------------------------------	--------------------	---

CODICE APPALTI

Italia Oggi	05/01/17	P. 29	Nelle gare condotte morali non innescano l'espulsione	Andrea Scotto	3
-------------	----------	-------	---	---------------	---

DIPENDENTI STUDI PROFESSIONALI

Italia Oggi	05/01/17	P. 30	Sisma, ammortizzatori garantiti	Daniele Cirioli	4
-------------	----------	-------	---------------------------------	-----------------	---

ILVA

Sole 24 Ore	05/01/17	P. 8	Il mini-rimbalzo dell'acciaio	Matteo Meneghello	5
-------------	----------	------	-------------------------------	-------------------	---

INFRASTRUTTURE

Sole 24 Ore	05/01/17	P. 7	Infrastrutture, la crescita è attesa quest'anno	Alessandro Arona	6
-------------	----------	------	---	------------------	---

POLIZZE PROFESSIONALI

Sole 24 Ore	05/01/17	P. 37	Il danno da errore		7
Sole 24 Ore	05/01/17	P. 37	Gli avvocati	Filippo Martini	8
Sole 24 Ore	05/01/17	P. 37	La polizza		12

RESTAURATORI

Italia Oggi	05/01/17	P. 8	I restauratori scendano in guerra con Roma	Gaetano Costa	13
-------------	----------	------	--	---------------	----

SICUREZZA NELLE SCUOLE

Corriere Della Sera Roma	05/01/17	P. 2	Stabilità delle scuole, il mistero dei tecnici russi		14
--------------------------	----------	------	--	--	----

OPERE SPECIALISTICHE

Italia Oggi	05/01/17	P. 28	Opere specialistiche Elenco doc		15
-------------	----------	-------	---------------------------------	--	----

AZIENDA FARMACEUTICA

Sole 24 Ore	05/01/17	P. 14	Lo scatto della farmaceutica	Roberto Turno	16
-------------	----------	-------	------------------------------	---------------	----

Cantieri. Le stime Cresme sullo scorso anno rivelano un calo sia nel numero dei bandi (-12,3%) sia negli importi (-29,3%)

Appalti 2016: frenata, poi ripresa

Dati in recupero nella seconda metà dell'anno - Spesa degli enti locali salita del 6%

Alessandro Lerbini
ROMA

Il Codice appalti, accordi quadro e Anas sono i protagonisti del mercato dei lavori pubblici del 2016. I dati "ufficiosi" del settore, aggiornati al 23 dicembre dall'osservatorio Cresme Europa Servizi, evidenziano flessioni sia per il numero dei bandi (-12,3%) che per i valori delle opere (-29,3%).

L'entrata in vigore del nuovo codice appalti, avvenuta il 18 aprile, ha fatto da spartiacque per le stazioni appaltanti. Prima di quella data, infatti, si è registrato uno sprint dell'appalto integrato, procedura non più ammessa (tranne in rari casi) per mandare in gara lavori (con annessa progettazione). La corsa allo "svuota-cassetti" degli enti ha portato a un'impennata del mercato ad aprile (2,717 miliardi di opere, concentrate soprattutto nei primi 17 giorni del mese, contro 1,7 miliardi di aprile del 2015) e al crollo di maggio dove si sono registrate opere per soli 273 milioni (-84%). A partire dai mesi successivi il mercato si è allineato a quello rilevato negli ultimi anni, ma alla fine il saldo sarà comunque negativo.

Nel 2016, esclusa l'ultima settimana dell'anno dove comunque va segnalato il corposo pacchetto bandi dell'Anas da 670 milioni, sono stati promossi 16.402 appalti di lavori (-12,3%) per 18,415 miliardi (-29,3%). Le amministrazioni comunali si confermano al primo posto tra le stazioni appaltanti - nonostante l'impasse di fine aprile-maggio - con 9.954 bandi (-14%) per 4,485 miliardi (-29,9%). Seguono le aziende speciali con 1.282 gare (-6,6%) per 2,991 miliardi (-9%), l'Anas che rimane invariato con il numero di avvisi (616, -0,6%) ma che aumenta gli importi (1,585 miliardi, +60,9%), le Ferrovie con 144 opere (-34,8%) per 1,556 miliardi (-57,7%).

Tra gli altri enti, in ribasso anche l'edilizia sanitaria con 512 bandi (-26%) per 751 milioni (-38%) e l'edilizia residenziale con 335 gare (-19%) per 277 milioni (-37%).

«Il rallentamento c'è stato - afferma il direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini - ma in termini di investimenti il 2016 è stato un anno positivo per le costruzioni con la spesa degli enti locali che è aumentata del 6%. Nella seconda parte dell'anno la caduta ha rallentato e se allarghiamo l'analisi del mercato al partenariato pubblico-privato e alla concessione di servizi i numeri diventano positivi. Inoltre il boom della progettazione registrato quest'anno porterà un effetto benefico al settore dei lavori pubblici nel 2017».

Tornando all'anticipazione del monitoraggio, i bandi oltre i 50 milioni sono stati 40 (-49%) per 6,7 miliardi (-30%). In calo tutte le altre classi con l'eccezione dei lavori più piccoli fino a 150 mila euro (+6,6% per gli importi).


Discorso a parte lo merita la procedura di accordo quadro con l'Anas in prima linea nel promuovere questa tipologia di bandi. Complessivamente sono stati promossi 517 appalti per 1,801 miliardi (di cui 1,2 miliardi

di Anas), pari a un incremento al 23 dicembre del 13,6% del numero e una flessione del 13,5% per i valori che sarà limata dall'ultimo pacchetto di opere stradali da 464 milioni. L'accordo quadro - introdotto dal Codice appalti - è uno strumento di contrattazione che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni. Viene utilizzato soprattutto per interventi di manutenzione. Per le amministrazioni pubbliche i vantaggi derivano da una maggiore garanzia attraverso la possibilità di invitare imprese pre-selezionate, un miglior rapporto qualità-prezzo associato, massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto.

A livello regionale, la Lombardia non conosce crisi e conquista il primo posto con 3.100 bandi (+18,8%) per 2,996 miliardi di lavori (+25,2%). In crescita anche l'Emilia Romagna con 1.016 appalti (+5,2%) per 2 miliardi (+16,4%). Seguono la Campa-


nia con 1.225 avvisi (-39%) per 1,846 miliardi (-23%), la Toscana con 1.175 bandi (+15%) per 1,4 miliardi (+31%), il Veneto con 1.308 appalti (+26%) per 1,362 miliardi (+33%), la Sicilia con 1.035 opere (-35%) per 1,112 miliardi (+22%) e il Lazio che ha mantenuto lo stesso numero di bandi (847, +0,5%) ma ha dimezzato i valori degli interventi (1,09 miliardi, -53%).

Tra i bandi più rilevanti promossi nel 2016, vanno segnalati i due blocchi di appalti indetti da Infratel (da 6 e 5 lotti per un valore complessivo di 2,66 miliardi) per la concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche in diverse regioni italiane. Le gare prevedono la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di una rete passiva e attiva di accesso in modalità wholesale, che consenta agli operatori di telecomunicazione di fornire servizi agli utenti finali a 100 Mbps o comunque non al di sotto dei 30 Mbps. La rete sarà data in concessione per 20 anni e rimarrà di proprietà pubblica.



Accordo quadro

● L'accordo quadro è una formula che permette di selezionare in anticipo uno o più operatori a cui assegnare una serie di interventi a un prezzo predefinito in un lasso di tempo che non può superare i quattro anni. Il sistema è utilizzato soprattutto per assegnare servizi o interventi di manutenzione. Il nuovo codice appalti ha esteso la possibilità di utilizzare gli accordi quadro anche per i servizi di progettazione.



L'osservatorio appalti


NUMERO E IMPORTO DEI BANDI DI GARA PUBBLICATI PER CLASSI DI IMPORTO*

Anno 2016

CLASSE DI IMPORTO	NUMERO	VAR.%	IMPORTO IN MILIONI DI EURO	VAR.%
Importo non segnalato	2.702	▼ -6,6		
Fino a 150.000	6.704	▲ +9,8	127,9	▲ +6,6
Da 150.001 a 500.000	3.707	▼ -18,7	1.052,5	▼ -20,0
Da 500.001 a 1.000.000	1.306	▼ -37,5	953,6	▼ -36,9
Da 1.000.001 a 5.000.000	1.485	▼ -37,8	3.411,1	▼ -36,1
Da 5.000.001 a 15.000.000	340	▼ -18,9	2.912,8	▼ -18,9
Da 15.000.001 a 50.000.000	118	▼ -33,3	1.926,1	▼ -30,0
Oltre 50.000.000	40	▼ -46,7	6.711,4	▼ -30,7
TOTALE	16.402	▼ -12,3	16.402	▼ -29,3

NUMERO E IMPORTO DEI BANDI DI GARA PUBBLICATI PER MESI*

Anno 2016. Importi in milioni di euro



(*) Dati al 23 dicembre 2016 al netto delle concessioni di servizi per il servizio di distribuzione del gas e senza l'importo dei servizi delle altre concessioni di servizi, che prevedono anche lavori, di importo superiore a 50 milioni di euro
Fonte: Cresme Europa Servizi


Nelle gare condotte morali non innescano l'espulsione

Nel nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) le condotte in grado di incidere sulla moralità professionale non fanno scattare in modo automatico l'espulsione dalla gara: ciò in quanto sussiste una sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione ed è previsto un meccanismo riabilitativo (cosiddetto self cleaning) che consente all'operatore economico di dimostrare la propria affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale di Salerno con la sentenza numero 10 depositata il 2 gennaio 2017. La vicenda trae spunto dall'esclusione da una procedura ristretta a causa di una sanzione applicata dall'Antitrust per comportamento anticoncorrenziale. In primo luogo il collegio ha sancito che tale ipotesi non rientra astrattamente tra le cause di esclusione tassative previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c) del decreto legislativo numero 50 del 2016. In secondo luogo e in linea più generale i giudici hanno sottolineato, con riferimento ai requisiti morali di partecipazione e pur in presenza di una disciplina normativa che detta ipotesi tassative, che, anche nell'ottica del nuovo codice, «persiste in capo alla stazione appaltante un coefficiente di discrezionalità (cosiddetta monobasica), che comporta l'esatta riconduzione della fattispecie astratta contemplata dalla norma (grave illecito professionale) a quella concretamente manifestata nella singola gara». In terzo luogo il Tar ha rimarcato che la stazione appaltante ha illegittimamente allontanato la ditta sulla mera irrogazione della sanzione (e sulla esecutività della pronuncia del giudice amministrativo che ne ha verificato la legittimità), senza operare alcuna valutazione circa la effettiva incidenza del comportamento sanzionato sulla moralità professionale. Infine il consesso salernitano ha puntualizzato che in base al novello disegno normativo «l'esclusione può essere disposta soltanto dopo che sia stata data all'operatore economico la possibilità di dimostrare

la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di estromissione».

Andrea Scotto

— Riproduzione riservata —



I chiarimenti dell'Inps nella circolare n. 235 sulle novità introdotte con il dl 189/2016

Sisma, ammortizzatori garantiti Anche per i dipendenti degli studi professionali 124,5 mln

DI DANIELE CIRIOLI

Ammortizzatori in deroga ai dipendenti di studi professionali operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016. Nel limite di 124,5 milioni di euro, infatti, è prevista l'erogazione di un'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale più contributi figurativi a favore dei lavoratori dipendenti da aziende e non, impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi a lavoro. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 235/2016, in cui illustra le principali novità delle misure introdotte dal dl n. 189/2016 (convertito dalla legge n. 229/2016).

Sisma del 2016. I chiarimenti riguardano, in particolare, le misure introdotte dall'art. 45 del dl n. 189/2016, al fine di disciplinare gli interventi di ricostruzione, assistenza e ripresa economica nei territori delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, colpiti dai fenomeni di sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 (i territori interessati sono quelli ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del dl n. 189/2016).

Deroga termini delle domande. Relativamente ai trattamenti di Cigo, l'Inps spiega che, dal 24 agosto 2016 ovvero 26 ottobre 2016, i datori di lavoro che fanno istanza di Cigo sono dispensati dall'obbligo dell'osservanza del limite di 15 giorni. Inoltre, valgono gli ordinari criteri per la competenza territoriale delle sedi Inps cui presentare domanda (si veda tabella). La deroga sui termini riguarda anche la presentazione delle istanze di Cigo per il

settore agricolo (di cui all'art. 15 legge n. 457/1972).

Deroga procedure sindacali. Sempre in conseguenza dei suddetti eventi sismici, i datori di lavoro che presentino domanda di Cigo sono dispensati anche dall'obbligo dell'osservanza del procedimento d'informazione e consultazione sindacale (art. 14 del dlgs n. 148/2015).

Pagamenti diretti. Ordinariamente, nei casi di documentate difficoltà finanziarie la sede Inps competente può autorizzare, su richiesta dell'azienda, il pagamento diretto della Cigo


ai dipendenti che ne hanno diritto. L'autorizzazione si basa sull'analisi dell'indice di liquidità che deve risultare di valore inferiore all'unità. L'Inps spiega che i datori di lavoro che, in conseguenza del sisma, facciano richiesta di pagamento diretto, qualora impossibilitati a presentare la documentazione attestante le gravi difficoltà finanziarie in cui versano, hanno la possibilità di dichiarare nella relazione tecnica questa impossibilità, nonché la difficoltà ad anticipare i trattamenti d'integrazione ai dipendenti. Tale

dichiarazione, esclusivamente in tali casi, è idonea, di per sé, a ottenere il pagamento diretto della prestazione.

Ammortizzatori in deroga. L'Inps, ancora, spiega che il comma 1 dell'art. 45 prevede, nel limite di 124,5 milioni di euro per il 2016, l'erogazione di un'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale con relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto ovvero dal 26 ottobre 2016 in favore: dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei comuni per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; degli stessi lavoratori (di cui al punto precedente) impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguente all'evento sismico.

La competenza territoriale

- Se l'unità produttiva è ubicata nella stessa provincia d'iscrizione dell'azienda, la sede Inps competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'azienda
- Se l'unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l'azienda, la sede Inps competente a ricevere la domanda è quella dell'unità produttiva
- Se il cantiere non è qualificabile come unità produttiva, la sede Inps competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'azienda



Il mini-rimbolzo dell'acciaio

Effetto Ilva: nel 2016 recuperato più di un milione di tonnellate di produzione

Matteo Meneghello

■ A conti fatti non può essere considerato un anno di ripresa, ma almeno il 2016 ha fatto segnare, per l'acciaio italiano, l'arresto di una spirale di caduta che durava da tre anni. Il 2015, sul piano della produzione, è stato un annus horribilis per la siderurgia nazionale, che ha toccato il punto più basso degli ultimi anni, con poco più di 22 milioni di tonnellate prodotte. Un livello produttivo che ha sancito la duplice difficoltà dell'Italia, con i lunghi afflitti dalla perdurante difficoltà del mercato dell'edilizia (e con il progressivo rischio-abbandono da parte di attori importanti dello scenario come il gruppo Lucchini) e con i piani zavorrati dall'andamento a singhiozzo dell'attore principale dello scenario siderurgico nazionale, vale a dire il gruppo Ilva. Senza contare le difficoltà dello scenario globale.

Il 2016 sta andando in archivio con un recupero di almeno un milione di tonnellate (21,5 milioni prodotti a novembre, +4,9% sullo stesso periodo dell'anno scorso) dettato proprio dal parziale riallineamento degli impianti pugliesi su un battente produttivo di quasi normalità (il dossier Ilva dovrebbe nei prossimi mesi sbloccarsi, con la cessione del gruppo commissariato a un operatore privato). Un mini-rimbolzo nei volumi che appare, nel vecchio continente, un'anomalia tutta italiana e che

ne rivela l'inconsistenza strutturale, nonostante il recupero dei prezzi nell'ultima parte dell'anno.

Guardando al resto del mondo, sono solo i paesi emergenti a continuare a spingere gli impianti al massimo, mentre l'Europa e le siderurgie occidentali sono costrette a tirare il freno. Innumeri di Worldsteel aggiornati a novembre consentono di tracciare un bilancio ormai quasi definitivo sull'andamento dell'ultimo anno. Il primo dato che emerge con chiarezza è il recupero dell'output globale delle posizioni perse l'anno scorso. La frenata dell'anno scorso (nel 2015 la produzione mondiale ha subito una battuta d'arresto che non si osservava dal 2009, soprattutto a causa del rallentamento della Cina) sembra ormai solo una parentesi: dopo un inizio anno sullo stesso tono del 2015, nella seconda parte la Cina è tornata a produrre, e nel solo mese di novembre ha messo a terra oltre 66 milioni di tonnellate di acciaio (+5%), con un totale nei primi 11 mesi che ormai sfiora i 740 milioni. Spinge sull'acceleratore anche l'India, terzo produttore mondiale: nell'ultimo mese ha prodotto più di 8 milioni di tonnellate (+10,7%) per un totale di 87,5 milioni da inizio anno. Sostanzialmente invariata, invece, la produzione giapponese (-0,5% nei primi 11 mesi, circa 96 milioni di tonnellate), mentre la Corea del Sud perde circa un milione di tonnellate per un totale di 63 milioni.

Oltre all'Asia, dove sono concentrate cinque delle dieci principali industrie siderurgiche nazionali, nel resto del mondo cresce anche l'area araba (spinta dall'Iran) e i paesi extra Ue, trainati dalla Turchia (ottavo produttore mondiale), mentre l'ex Csi restano in equilibrio con la Russia e con il recupero dell'Ucraina, che scalza l'Italia dalla decima posizione in assoluto tra i produttori.

A soffrire resta la sola Ue, che in 11 mesi perde quasi 5,5 milioni di tonnellate (ne aveva persi altri tre nel 2015), spinta verso il basso dalle difficoltà del Regno Unito (colpita dal dumping cinese, l'output cala da 10 a 7 milioni di tonnellate), della Francia e della Germania.

Ora resta da capire se le ultime iniziative dell'Ue contro le importazioni di alcuni prodotti cinesi dispiegheranno effetti nell'anno in corso. Il tema legato all'azione antidumping cinese (a sua volta legato alla sovracapacità produttiva globale) e la eventuale concessione del Mes a Pechino hanno riempito il dibattito sul futuro dell'acciaio europeo lungo tutto il 2016.

Nelle scorse settimane il Parlamento di Strasburgo ha approvato (con il solo voto contrario dell'Italia) una risoluzione che «modernizza» le difese commerciali comunitarie. Una scelta che l'Italia ha giudicato insufficiente, poco efficace e poco ambiziosa. «Non è certo una sconfitta dell'Italia, del suo Governo o di Federacciai, che hanno condotto una battaglia di principio con coerenza e determinazione, è la sconfitta dell'Europa della manifattura» ha commentato a questo proposito Antonio Gozzi, presidente di Federacciai. «Si tratta - ha detto - di un provvedimento al ribasso che penalizza ulteriormente, a livello continentale, non solo l'acciaio, ma molti altri settori manifatturieri, accelerando un processo di deindustrializzazione di settori portanti dell'economia europea, con la conseguenza di un impoverimento complessivo delle comunità, e quindi una alimentazione di quelle tensioni sociali che, sempre più, rischiano di trovare una risposta politica nei populismi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

21,5 milioni

Tonnellate prodotte in Italia

A novembre dell'anno scorso a siderurgia italiana ha prodotto complessivamente 21,5 milioni di tonnellate di acciaio, recuperando il 4,9 per cento rispetto al livello produttivo archiviato nello stesso periodo dell'anno precedente. La maggior parte di questo recupero, pari a circa un milione di tonnellate, è legato al recupero produttivo degli impianti dell'Ilva


740 milioni

Tonnellate prodotte dalla Cina

Nello stesso periodo le industrie siderurgiche cinesi hanno prodotto circa 740 milioni di tonnellate, riportando i volumi produttivi sugli stessi livelli dell'anno precedente, dopo un avvio in leggera frenata

IN CONTROTENDENZA

L'Ue resta in sofferenza, appesantita dalle difficoltà di Francia, Germania e Uk
Nel resto del mondo crescono Asia, Medio Oriente ed ex Csi



Previsioni. Spesa reale quasi dimezzata dal 2007. Nel 2016 ripresa modesta (1-2%), ma nei mesi scorsi il governo ha messo in campo piani e risorse per impostare il rilancio

Infrastrutture, la crescita è attesa quest'anno

Alessandro Arona

Il 2017 sarà l'anno decisivo per capire se la spinta agli investimenti pubblici messa in campo dai governi Renzi e Gentiloni produrrà davvero i risultati sperati in termini di spesa effettiva.

L'ufficio studi dell'Ance (punto di riferimento da anni su questo tema) ha fatto sapere nei giorni scorsi che la legge di bilancio 2017 ha aumentato del 23,4% (rispetto al 2016) le risorse statali impegnabili per quest'anno per le infrastrutture, arrivando a 16,8 miliardi, dopo che già lo scorso anno si era registrato un aumento del 9,2% in valori reali, dopo anni di calo.

Il crollo degli anni scorsi da recuperare è tuttavia rilevante, e i dati previsionali sul 2016 segnalano per l'anno appena chiuso un (probabile) modesto incremento. Dal 2007 al 2015 la spesa effettiva per opere pubbliche è scesa in Italia del 47% in valori reali (elaborazione Ance su dati Istat), scendendo a 24,5 miliardi di euro.

Nel 2016 il Cresme ha previsto (nella congiunturale di ottobre) una prima inversione di

direttore Cresme, Lorenzo Bellicini - l'importo dei lavori messi in gara è cresciuto del 46,8% e le aggiudicazioni sono cresciute del 16,1%. Al di là del calo 2016 questo sta già producendo effetti reali sui cantieri e ancor più questi si vedranno nel 2017». Per quest'anno il Cresme prevede il 3% reale di crescita, e circa il 4% nel 2018.

Le stime Ance sono invece più prudenti sul 2016, solo +0,4% reale, spostando la crescita al 2017. Si tratta comunque di piccoli numeri rispetto al -47% degli anni scorsi.

Anche un indicatore più ampio, gli investimenti fissi lordi pubblici, segnala lo stesso trend: dal 3% rispetto al Pil negli anni 2001-2010 (con un picco del 3,4% nel 2009), il dato è sceso al 2,1% nel 2014, nonostante il calo del Pil del 10% circa, per risalire al 2,2% nel 2015. L'ultimo Def del governo prevedeva un dato stabile per il 2016, a 36,7 miliardi di euro, sempre al 2,2% sul Pil, con aumento previsto per i prossimi anni: +3,6% nel 2017, +3% nel 2018, risalendo a oltre 40 miliardi di euro.

Il governo Renzi ha messo in campo molte misure che dovrebbero in effetti aumentare cantieri e investimenti dal 2017 in poi. Sia sul fronte infrastrutturale in senso stretto che su quello delle politiche di coesione (fondi strutturali e Fsc). Il nodo è sempre quello degli intoppi in fase attuativa, come spesso accade nei lavori pubblici e come dimostra da ultimo la vicenda della realizzazione dei depuratori in risposta alle infrazioni Ue, dove gli 1,8 miliardi della delibera Cipe 2012 sono ancora in gran parte fermi, nonostante i

commissari dello Sblocca-Italia 2014, e dunque ora il governo Gentiloni tenta la strada del commissario unico nazionale (decreto legge Sud 243/2016, in Gazzetta il 30 dicembre).

Comunque la carne al fuoco è molta. Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ha fatto finanziare e sbloccato piani di investimento ferroviari per 19 miliardi di euro, e già nel 2016 Rfi ha aumentato la spesa da 3,6 a 4 miliardi di euro. Il piano decennale Anas prevede la risalita degli investimenti da 1,7 a tre miliardi in pochi anni, e il +60% nell'importo dei bandi pubblicati quest'anno va in quella direzione.

Poi c'è la complessa operazione dei "Patti per il Sud", firmati nei mesi scorsi e a cui il Cipe ha dato ad agosto la benzina di 13,4 miliardi di euro di finanziamenti, con i fondi Fsc 2014-20. Risorse che sono state programmate anche per la parte nazionale, con i programmi operativi approvati dal Cipe il 1° dicembre (Infrastrutture 11,5 miliardi, ambiente 1,85, sviluppo produttivo 1,4, politiche agricole 400 milioni). La legge di bilancio, per consentire di "correre", ha aumentato le risorse Fas 2017 da 2,8 a 3,47 miliardi, nel 2018 da 3,1 a 3,9.

Poi ci sono i programmi europei 2014-20 in fase di avvio. L'Agenzia della coesione (altra novità con il suo ruolo di sostegno e monitoraggio nell'attuazione dei programmi delle varie amministrazioni) fa sapere che solo per Fesr, Fse e Azione Giovani (51 miliardi di euro) nel 2016 sono già stati pubblicati bandi per il 30% del valore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BILANCIO 2017

L'Ance: 23% di risorse in più per le infrastrutture nella legge appena approvata. Piani Rfi per 19 miliardi, sbloccati Patti per il Sud e Fsc per 28 miliardi


tendenza, con gli investimenti effettivi per opere pubbliche in crescita reale del 2,3% sulle nuove opere e 2,7% sulla manutenzione straordinaria. «Nel biennio 2014-2015 - spiegava il



Il danno da errore

●
In quali occasioni e quando si può imputare ad un avvocato il danno da errore professionale?

L'avvocato svolge una professione intellettuale che è caratterizzata da una obbligazione di mezzi e non di risultato. Per obbligazione di mezzi si intende che il professionista deve mettere a disposizione la sua miglior conoscenza tecnica giuridica e la sua organizzazione per la miglior tutela degli interessi a lui affidati dal cliente. Non deve sempre garantire il risultato positivo della lite, che potrebbe non essere raggiunto. Certamente l'avvocato deve assicurare la miglior difesa possibile sulla base delle conoscenze tecniche che si devono pretendere da un professionista qualificato. Tuttavia la responsabilità dell'avvocato, secondo la giurisprudenza, sussiste non solo se il legale abbia errato tecnicamente, ma anche quando sia possibile presumere che, ove l'avvocato avesse posto in essere l'azione corretta, il cliente ne avrebbe avuto un probabile beneficio, nell'ottica dell'interesse affidato al legale



CASA, FISCO, PENSIONI: LE NOVITÀ DEL 2017

Gli avvocati

Titolari di studio, parte la corsa alla polizza ad hoc

PAGINA A CURA DI
Filippo Martini

■ Nel corso dell'anno 2017 entrerà in vigore l'obbligo per gli avvocati di assicurare la responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

Già l'articolo 12 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense») aveva disposto l'onere a carico dell'esercente la professione forense, di contrarre idonee coperture assicurative, nel caso in cui l'attività prestata arrecasse danni a terzi. Obbligo da assolvere, a pena di provvedimenti disciplinari da parte del proprio Ordine professionale.

Il contenuto di tale obbligo è stato di recente regolato dal Dm 22 settembre 2016 che, all'articolo 1, prevede l'oggetto della copertura obbligatoria che il professionista forense sarà tenuto a stipulare a garanzia dei danni involontariamente causati a clienti e a terzi (compresi i collaboratori). L'avvocato avrà l'obbligo di stipulare a far data dall'11 ottobre 2017 una polizza assicurativa che garantisca:

● la copertura della responsabilità civile dell'avvocato (anche per colpa grave) per tutti i danni

che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale;

● la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro;

● la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.

Il Dm dispone che «l'assicurazione deve prevedere altresì la copertura per la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi dei collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali». La garanzia dovrà dunque comprendere l'ipotesi che, per colpa di un collaboratore, il titolare dello studio e del contratto assicurativo subisca una azione di danni da parte di un cliente, o di terzi.

Appare escluso, invece, che nella copertura minima obbligatoria possa essere ricompresa la responsabilità personale del collaboratore, normalmente strutturato all'interno dell'organizzazione dello studio legale.

La legge prevede anche che il titolare dello studio stipuli una polizza per gli infortuni a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti, per i quali non sia operante la co-


pertura assicurativa obbligatoria Inail. Il prestatore d'opera soggetto all'onere di legge è dunque il titolare dello studio, sia egli singolo avvocato, oppure una associazione legale professionale.

Va detto che l'obbligo di copertura assicurativa è unilaterale, cioè posto a carico del solo titolare dello studio. L'assenza di un obbligo a contrarre in capo alle imprese che operano nel ramo della Rc professionale, sbilancia il rapporto tra assicuratore e professionista, lasciando quest'ultimo davanti ad un onere da assolvere con una offerta di mercato che potrà anche essere, in certi settori, carente o limitata, se non gravosa sul piano economico.

Quello previsto dal decreto costituisce una indicazione minima obbligatoria del contenuto della polizza, la stessa dovrà poi essere dal singolo assicurato meglio calibrata, in ragione della reale natura della attività prestata e del volume di affari gestiti per conto della propria clientela.

Le polizze assicurative stipulate prima dell'11 ottobre 2017 dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LE CLAUSOLE PREVISTE

Portata economica e garanzie orientano la scelta

■ Nell'assolvere al proprio **obbligo assicurativo**, l'avvocato dovrà scegliere sul mercato, tra le **polizze** disponibili, quella che contenga, da una parte, le **garanzie minime** previste dal Dm 22 settembre 2016 e, dall'altra, che **meglio si adatti** al tipo di professione svolta ed alla portata economica degli interessi della clientela tutelati.

Il Dm che ha delineato l'obbligo assicurativo per gli avvocati contiene indicazioni ampie circa la portata delle attività che tipicamente denotano la professione forense, nonché dei danni (diretti, indiretti e futuri) che dovranno essere assicurati (articolo 1). Anche con riguardo alla durata nel tempo della polizza, il decreto contiene importanti condizioni minime di assicurazione.

Ove la polizza sia regolata (quanto al regime temporale) dalla cosiddetta clausola *claims made*, la stessa dovrà prevedere una retroattività illimitata (anche a favore degli eredi in caso di decesso del professionista) ed una "ultrattività almeno decennale", in caso di cessazione della attività. Questa clausola lega la insorgenza del sinistro (e quindi l'attivazione della polizza), non

al momento in cui l'assicurato commette materialmente l'errore professionale, ma a quello in cui per la prima volta il cliente o il terzo danneggiato chiedono materialmente il risarcimento del pregiudizio subito. Se la polizza, dunque, viene attivata solo nel momento in cui il danneggiato, resosi conto del danno subito, chieda conto per la prima volta al legale del proprio illecito, va da sé che il fatto generatore del danno (l'errore professionale) ben possa essere stato commesso anche molti anni prima.

Le polizze oggi in circolazione delimitano proprio questa retroattività ad un numero di anni che è direttamente proporzionale al costo della stessa polizza: più è ampio questo spazio temporale, maggiore sarà il prezzo da pagare per la copertura. Il costo di una assicurazione, infatti, si basa principalmente sulla ampiezza anche temporale del rischio assunto dalla impresa. Sulla legittimità di questa delimitazione temporale si è di recente espressa anche la Cassazione con la sentenza 9140 del 6 maggio 2016 resa a Sezioni Unite, in cui ha dato una chiara indicazione di preferire

proprio una retroattività illimitata. A tale precetto sembra dunque legarsi la previsione del legislatore delegato, che all'articolo 2 del decreto impone l'obbligo di prevedere la retroattività senza limiti della polizza. Lo stesso articolo 2, peraltro, introduce il divieto per l'assicuratore di recedere dal contratto in caso di sinistro, come normalmente oggi avviene.

Anche il capitolo dei massimali minimi di legge che dovranno essere previsti dalle prossime polizze assicurative è norma di rilevante portata. L'articolo 3 del Dm fornisce una tabella che impone l'importo minimo di copertura, per sinistro e per anno assicurativo, proporzionato al volume di affari dello studio (fatturato) ed al numero di professionisti che compongono la struttura assicurata. Si va così dallo studio individuale con un fatturato annuo di 30.000 euro (che dovrà contrarre una polizza con massimale di almeno 350.000 euro), sino allo studio associato con più di dieci addetti che dovrà stipulare una polizza con un massimale di almeno cinque milioni di euro per sinistro e di dieci milioni per anno assicurativo.

Tutte le variabili legate al tempo della polizza ed alla esposizione massima patrimoniale della impresa assicuratrice, costituiscono variabili di calcolo che incidono sul costo della polizza.

Variabili ed aggiunte

01 | LE VARIABILI

Tutte le variabili legate al tempo della polizza ed alla esposizione massima patrimoniale dell'impresa assicuratrice, costituiscono variabili di calcolo che incidono sul costo della polizza

02 | EVENTUALI AGGIUNTE

Se quello previsto nel decreto è il contenuto minimo delle polizze, nulla esclude che la polizza possa prevedere estensioni (da negoziare al momento della stipula), come la previsione di una copertura anche a favore della responsabilità personale dei professionisti collaboratori, inquadri nello studio del titolare

COME CAMBIA L'ESAME

Da quest'anno prove scritte con più controlli

■ Nel corso del 2017 entreranno in vigore **novità importanti** nelle procedure e nelle modalità per lo svolgimento dell'**esame di Stato** per l'**abilitazione** all'esercizio della **professione forense** e per la valutazione delle prove scritte e orali che gli aspiranti avvocati dovranno sostenere.

Per la sessione 2017 dell'esame di avvocato diverrà applicabile la nuova disciplina contenuta nel Decreto ministero Giustizia 48 del 25 febbraio 2016, emanato in attuazione della legge sulla riforma forense (legge 247 del 31 dicembre 2012).

Il testo del provvedimento riporta numerose novità che sono volte innanzitutto a garantire procedure di svolgimento regolare delle prove di esame, introducendo forme di controllo preventivo del materiale ammesso alla sede delle prove e adottando strumenti tecnologici tali da rendere meno agevole l'accesso a supporti vietati dalla legge. Così vengono resi più rigidi i controlli preliminari alle prove scritte, per evitare l'ingresso di materiale non consentito, come strumenti informatici, imponendo persino la schermatura delle aule d'esame e l'inoltro delle tracce d'esame via posta elettronica crittografata.

Novità importanti riguardano anche lo svolgimento delle prove scritte ed orali. Quanto alla prova scritta, la stessa si svolgerà sempre nell'arco di tre giornate. Al candidato saranno sottoposti tre temi da svolgere: nelle prime due sarà richiesto di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontan-

do gli eventuali profili di interdiciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale.

Con la terza prova il candidato è chiamato a dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonché la specifica capacità di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.

Una novità assai rilevante in questa prova è il divieto tassativo di consultare (come avvenuto sino ad ora) in sede di esame, i codici annotati con giurispru-

denza. L'aspirante avvocato potrà esaminare solo testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La novità è fonte di preoccupazione per gli aspiranti avvocati che saranno chiamati per primi nel 2017 a cimentarsi con la prova scritta. In verità la ratio della disposizione è volta a privilegiare l'emersione del ragionamento giuridico del candidato in luogo di una ricerca (talvolta incongrua o imprecisa rispetto al tema assegnato) della sentenza più "vicina" all'argomento d'esame. La valutazione della prova scritta deve essere incentrata, infatti, sulla verifica della coerenza dell'elaborato con il tema assegnato, sulla conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici, e sulla corretta applicazione delle regole processuali.

Quanto alla prova orale, la novità più rilevante consiste nella scelta delle domande da sottoporre al candidato, che non saranno più a discrezione del commissario esaminatore, bensì saranno estratte, alla presenza del candidato, con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito database alimentato in precedenza dai commissari stessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa cambia

01 | I CONTROLLI


Più rigidi i controlli preliminari alle prove scritte, per evitare l'ingresso di materiale non consentito, come gli strumenti informatici. Prevista la schermatura delle aule d'esame e l'inoltro delle tracce d'esame via posta elettronica crittografata

02 | LE PROVE


La prova scritta si svolgerà nell'arco di tre giornate. Al candidato saranno sottoposti tre temi da svolgere. Una novità rilevante è il divieto tassativo di consultare i codici annotati con giurisprudenza. L'aspirante avvocato potrà esaminare solo testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore

DA OTTOBRE L'OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI

In sintesi




Dall'11 ottobre 2017 per gli avvocati scatta l'obbligo di contrarre una polizza assicurativa che copra la responsabilità danni arrecati a terzi nell'esercizio della professione. Tale obbligo è stato di recente regolato dal Dm 22 settembre 2016. Il prestatore d'opera soggetto all'onere di legge è il titolare dello studio, se singolo avvocato, oppure una associazione legale professionale



La polizza assicurativa dovrà garantire:
● la copertura della responsabilità civile dell'avvocato (anche per colpa grave), per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale;
● la responsabilità per qualsiasi tipo di danno;
● la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi



Il decreto contiene importanti condizioni minime di assicurazione. Se la polizza è regolata dalla cosiddetta clausola *claims made*, la stessa dovrà prevedere una retroattività illimitata ed una ultrattività almeno decennale, in caso di cessazione della attività. Una tabella del Dm impone l'importo minimo di copertura, per sinistro e per anno assicurativo, proporzionato al volume di affari dello studio ed al numero di professionisti che vi lavorano



La polizza

● **Perché se la polizza per la Rc professionale dell'avvocato contiene una clausola cosiddetta *claims made*, è così importante che la stessa preveda anche una retroattività lunga di validità temporale?**
Perché la clausola *claims made* considera sinistro non il fatto storico, e quindi l'errore professionale, bensì il momento in cui il danneggiato decida di chiedere i danni al responsabile. In questo modo la prima richiesta danni

potrebbe intervenire anche molti anni dopo il momento in cui l'avvocato commette materialmente l'errore. Si pensi a quello determinato da una tardiva iscrizione a ruolo di un giudizio di appello, le cui conseguenze (inammissibilità della domanda) si siano materializzate solo dopo molti anni con la pubblicazione della sentenza. In questo caso, se la polizza prevedesse una retroattività non congrua, il sinistro non sarebbe in copertura

Il danno da errore


● **In quali occasioni e quando si può imputare ad un avvocato il danno da errore professionale?**
L'avvocato svolge una professione intellettuale che è caratterizzata da una obbligazione di mezzi e non di risultato. Per obbligazione di mezzi si intende che il professionista deve mettere a disposizione la sua miglior conoscenza tecnica giuridica e la sua organizzazione per la miglior tutela degli interessi a lui affidati dal cliente. Non deve sempre garantire il risultato positivo della lite, che potrebbe non essere

raggiunto. Certamente l'avvocato deve assicurare la miglior difesa possibile sulla base delle conoscenze tecniche che si devono pretendere da un professionista qualificato. Tuttavia la responsabilità dell'avvocato, secondo la giurisprudenza, sussiste non solo se il legale abbia errato tecnicamente, ma anche quando sia possibile presumere che, ove l'avvocato avesse posto in essere l'azione corretta, il cliente ne avrebbe avuto un probabile beneficio, nell'ottica dell'interesse affidato al legale

La polizza

● **Perché se la polizza per la Rc professionale dell'avvocato contiene una clausola cosiddetta *claims made*, è così importante che la stessa preveda anche una retroattività lunga di validità temporale?**

Perché la clausola *claims made* considera sinistro non il fatto storico, e quindi l'errore professionale, bensì il momento in cui il danneggiato decida di chiedere i danni al responsabile. In questo modo la prima richiesta danni potrebbe intervenire anche molti anni dopo il momento in cui l'avvocato commette materialmente l'errore. Si pensi a quello determinato da una tardiva iscrizione a ruolo di un giudizio di appello, le cui conseguenze (inammissibilità della domanda) si siano materializzate solo dopo molti anni con la pubblicazione della sentenza. In questo caso, se la polizza prevedesse una retroattività non congrua, il sinistro non sarebbe in copertura



CHI È SENZA UN TITOLO SPECIFICO LAMENTA DI ESSERE STATO ESCLUSO DA UN ELENCO DEL MINISTERO

I restauratori scendano in guerra con Roma

La protesta parte da Firenze e arriva direttamente a Franceschini

DI GAETANO COSTA

È la guerra dei restauratori. Parte da Firenze e arriva al ministro dei Beni culturali, **Dario Franceschini**. A protestare, con tanto di ricorso in tribunale, sono gli artigiani senza titoli specifici che lamentano di essere stati esclusi dagli elenchi ufficiali stilati dal ministero. La conseguenza, secondo i restauratori, è che i musei, per esempio quello degli Uffizi, non li chiamano più per lavorare sulle opere d'arte. Sul caso è intervenuto anche il Pd, col consigliere fiorentino **Cecilia Del Re** che ha affrontato l'argomento in Consiglio comunale.

La Confederazione nazionale dell'artigianato (Cna) di Firenze, insieme con altre associazioni del settore, ha presentato ricorso al Tar contro la lista del ministero dei Beni culturali che com-

prende esclusivamente professionisti riconosciuti tali solo grazie ai titoli, per esempio il diploma all'Opificio delle pietre dure, che si trova nel capoluogo toscano, o quello dell'Istituto centrale per il restauro, che ha sede a Roma.


L'elenco, in realtà, serviva per un concorso specifico indetto dal ministero, ma ha comunque creato una sorta di filtro rispetto alla maggioranza dei professionisti del settore. Nel database di Roma figurano 858 restauratori, mentre, a livello nazionale, sono circa 10mila. Secondo il Cna, dal 2016 i musei statali si rivolgerebbero solo ai restauratori indicati nell'elenco del ministero, lasciando perdere gli altri. «Vogliamo difendere gli interessi dei nostri associati: quando non veniamo ascoltati, si passa alle maniere forti», ha spiegato al Corriere fiorentino il presidente del Cna locale, **Andrea Calistri**.

«Stiamo lavorando sul G7 della cultura, speriamo che quello dei restauratori sia uno dei temi da mettere sul piatto». Per l'associazione degli artigiani, anche gli Uffizi avrebbero sottoscritto un accordo con l'Opificio di Firenze volto a dare lavoro solo ai diplomati in scuole riconosciute dal ministero.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, ha precisato che «temporaneamente ci avvalliamo dall'elenco dell'Opificio», che è differente da quello del ministero. «Poi faremo una nostra lista. Ci auguriamo che Roma risolva questo problema. Noi, però, invece di andare a trattativa privata, mettiamo tutto a bando, per avere trasparenza e per dare la possibilità a chiunque di lavorare».

Non tutti i restauratori, comunque, ce l'hanno coi Beni culturali. «Non è assolutamente vero che i restauratori fuori dagli elenchi non possano essere chiamati per restauri pubblici», ha sottolineato la rappresentante dell'Associazione restauratori italiani, **Laura Luciola**. «Restano le norme transitorie e, sino a che uscirà il bando con l'elenco definitivo, sono a norma tutti coloro che posseggono i requisiti secondo l'articolo 182 del codice dei Beni culturali, come ce l'avevano dieci anni fa o lo scorso anno». Il direttore dell'Opificio di Firenze, **Marco Ciatti**, concorda: «Nel nostro elenco ci sono anche restauratori non presenti nell'elenco ministeriale». I legali del Cna, però, vanno avanti col ricorso al Tar. «Ci risulta che altri enti, in bandi di gara, abbiano messo come condizione l'appartenenza a quell'elenco», ha detto l'avvocato **Andrea Gironi**. La guerra dei restauratori prosegue.

—© Riproduzione riservata—



Stabilità delle scuole, il mistero dei tecnici russi

Niente verifica sugli immobili dopo il terremoto di Amatrice: avrebbe dovuto curarla la società straniera, volatilizzata

E i russi? Se lo chiedono al Municipio IV sulla via Tiburtina, più di tutti gli occupanti del Dipartimento razionalizzazione della spesa che lavorano da settimane guardando con sospetto le crepe sulle pareti dei locali che li ospitano. Ma se lo chiedono soprattutto i genitori dei ragazzi che lunedì prossimo dovranno rientrare in una delle 145 scuole del territorio (dai nidi alle secondarie, compresi circoli e istituti didattici) anche se agli edifici manca il certificato di stabilità. Quello dovevano produrlo Roman Durnev e Alexander Romanov, cioè *deputy head* e dg della Emercom di Russia, ente che si occupa di difesa civile e gestione delle emergenze e che ha fornito consulenze anche ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto. Ma i russi sono svaniti nel nulla.

Scrivono Patrizia Di Nola, responsabile della Direzione tecnica del Municipio, nella nota protocollata il 30 dicembre: «A questo ufficio era stato comunicato da parte dell'assessorato ai LLPP del Municipio che le elaborazioni effettuate dalle

misurazioni delle due squadre di specialisti russi sarebbero pervenute entro il 31 dicembre; questo ufficio non ha potuto effettuare valutazione delle risultanze, di conseguenza elaborerà detti dati non appena perverranno». Nessun report russo, insomma, e nessuna analisi del rischio.


Eppure il problema era stato affrontato di petto. A fine agosto, poco prima che riaprissero le scuole, molti genitori avevano stimolato il Municipio a fare una ricognizione delle lesioni sospette sui muri degli edifici scolastici. Certo, la paura impedisce di distinguere la crepa vecchia da quella nuova. Ma l'assessore municipale ai Lavori Pubblici, Alessandro Pirrone, si era subito attivato agganciando i periti russi che già operavano sui luoghi del sisma in base all'Accordo bilaterale del 1993. L'8 settembre Pirrone e Durnev avevano addirittura siglato un protocollo d'intesa in versione doppia, italiano e cirillico, che formalizzava la collaborazione a titolo gratuito con scadenza

a sette giorni. «Preso atto della complessità della situazione di rischio nonché dell'impossibilità, da parte della dotazione organica in servizio, di garantire l'attività specialistica — così nelle carte protocollate il 12 settembre —, l'accordo è finalizzato a: valutazione infrastrutture, misurazioni dinamiche e geofisiche con sistema *Grunt Building*, valutazione resistenza sismica, raccomandazione sulla stabilità». Alla fine niente è stato fatto.

C'è anche stato un altro sisma, a fine ottobre, che potrebbe aver creato ulteriori danni alle scuole. Tanto che su indicazione del Campidoglio i dirigenti scolastici sono stati chiamati a dare una controllata «visiva» alle strutture. Così il report dei russi potrebbe essere già vecchio prima di arrivare, se mai arriverà, negli uffici comunali. Oggi nessuno sa che fine abbiano fatto Durnev e Romanov. La storia è metafisica, ma ha un inquietante aggancio alla realtà: chi può dire se queste scuole sono sicure?

Andrea Arzilli

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I danni

A sinistra, la scuola di Amatrice, sopra, l'accordo con la ditta russa

145

Istituti scolastici nel Municipio IV dai nidi alle secondarie

Scadenza
Il report russo era atteso a settembre



DECRETO IN G.U.

Opere specialistiche Elenco doc

Individuate le opere superspecialistiche per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. Per queste opere non è ammesso l'avvalimento qualora il valore dell'opera superi il 10% dell'importo totale dei lavori, e, ai sensi dell'articolo 105 comma 5 del nuovo Codice dei contratti, non è consentito il subappalto oltre il 30% del valore delle opere. A provvedere è il decreto 10 novembre 2016, n. 248 «Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.3 del 4 gennaio 2017 e in vigore dal 19 gennaio prossimo. Il decreto (si veda *ItaliaOggi* del 30 novembre 2016) conferma l'elenco previgente, prevedendone inoltre l'integrazione con l'inserimento della categoria Os 12-B (Barriere paramassi, fermane e simili) e Os 32 (Strutture in legno). Ciò in presenza di due esigen-

ze specifiche: garantire l'adeguata competenza nell'esecuzione di opere che hanno un particolare impatto sull'incolumità e salute pubblica e garantire la concorrenza nel mercato degli appalti e dunque l'accesso delle imprese, anche in considerazione dei principi del Tfue. Sono stati, inoltre, aggiornati i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere. Il decreto non interviene sul sistema di qualificazione e pertanto resta ferma, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione, la vigente disciplina sulla qualificazione fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 83 del codice.



Industria. Il settore è in ottima salute: la produzione supera i 30 miliardi (nuovo record), l'export corre e l'occupazione cresce

Lo scatto della farmaceutica

La spesa in innovazione per addetto vale tre volte la media degli altri comparti

Roberto Turno
ROMA

La produzione che macina un nuovo record, l'export che vola sempre più in alto. E l'occupazione che tira, gli investimenti in R&S che mantengono un promettente primato, l'internazionalizzazione delle imprese a capitale nazionale seconda solo all'auto per il rapporto tra fatturato all'estero e fatturato totale. La farmaceutica del made in Italy archivia un 2016 di successi e si prepara a un 2017 che potrebbe riservare nuove sorprese. Positive. Contando sempre più per l'immediato futuro su quella rivoluzione 4.0 di cui in Italia, ma non solo, si sente la punta avanzata. Una scommessa già fatta da tempo, che la manovra 2017 dovrebbe consolidare grazie alla base di incentivi rivolti all'innovazione.

È decisamente in salute l'industria della salute per eccellenza, la farmaceutica. «Sì, credo che siamo in buona salute, almeno per produzione ricerca. Abbiamo, diciamo così, un piccolo raffreddore, che è la governance e l'iniquo payback che costringe nostre imprese a ripiani da centinaia di milioni. Speriamo che non diventi un'influenza. Allora sì che ne vedremmo delle belle in termini di investimenti e sviluppo», ammette (e promette) il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi. Convinto che «per noi il 4.0 è ormai una normalità». Con aziende che producono in soluzione di continuità con apparecchiature che sono innovative non solo in Italia, ma nel mondo. Macchinari, tra l'altro, prodotti in Italia. Un doppio successo per l'intera filiera.


Il pre-consuntivo 2016 di Farmindustria confeziona intanto una somma di "segni più". A cominciare dalla produzione che sfonda ormai i 30 miliardi con una crescita a ottobre (su ottobre

2015) del 5,3% e una media del +2,3% in dieci mesi, il migliore della media in tutti i settori: ma con ordini ancora in crescita nell'ultimo bimestre dell'anno per il «solido incremento delle vendite all'estero». Soprattutto perché a fare la parte del leone continua a essere l'export, che schizza verso i 21,3 miliardi, ma anche più, con il 6,8% da gennaio a ottobre scorsi. Nell'export il pharma cresce di più nell'intero panorama industriale italiano, ben più della Germania (al +2%) e rispetto alla media Ue.

Intanto l'occupazione non deflette, anzi fa segnare +1% a quota 64 mila (indotto escluso). Mentre il valore aggiunto per addetto

INDUSTRIA 4.0 È GIÀ REALTÀ

Si stima che tra cinque anni sarà pienamente digitalizzato oltre il 70% delle imprese, sia nei processi produttivi sia nella ricerca delle terapie



Payback

● Il payback è il ripiano della spesa farmaceutica che supera l'asticella del budget fissato per ogni esercizio finanziario del Ssn. Nel caso della spesa in farmacia, il ripiano è a carico dell'intera filiera produttiva e distributiva del farmaco, ormai sotto controllo. La quota preponderante riguarda il rosso di quella in ospedale, divisa fifty-fifty tra industrie e regioni: nel 2015 il buco totale è stato di 1,53 mld, nei primi otto mesi del 2016 aveva già superato 1,28 mld.


-altro indice della produttività-è pari al +140% rispetto alla media.


Altro fiore all'occhiello, secondo le stime di pre-consuntivo, è l'innovazione, naturalmente. In questo caso la spesa in innovazione per addetto vale tre volte quella media degli altri settori. Il pharma tra l'altro investe più di tutti nel sistema nazionale di ricerca (700 milioni negli studi clinici), con un incremento del 95% negli ultimi cinque anni nella ricerca esterna. La rincorsa ad applicare prima di altri Paesi il nuovo regolamento Ue sulla ricerca in vigore dal 2018, tra l'altro, potrebbe rendere ancora più attraente il mercato italiano: «Abbiamo la possibilità concreta di diventare un hub europeo», è la speranza di Scaccabarozzi. Gli investimenti in R&S, d'altra parte, sono cresciuti in breve tempo del 16% e l'attuale quota di mercato è del 19%, sempre in aumento. Il valore complessivo del piatto al mondo è di 100 miliardi.

In tutto questo gli investimenti di Big Pharma sono determinanti: trascinano la farmaceutica made in Italy al primo posto del settore manifatturiero, col 12% del totale e il 60% del valore industriale del settore, contro una media del 20%. Ma anche le italiane non sono da meno; nell'ultimo anno hanno accresciuto la ricerca del 25%, e una di loro, la Chiesi, è nella top 3 delle imprese manifatturiere per spese in R&S, soltanto dopo Fiat e Finmeccanica.

Poi c'è l'Ict, l'innovazione, quel 4.0 che è la prima sfida da vincere. Smart factory, internet delle cose, big data, non sono delle sconosciute per il pharma. Si stima che tra 5 anni sarà pienamente digitalizzato oltre il 70% delle imprese, sia nei processi produttivi che nella ricerca e nella gestione delle terapie. E poi? Poi toccherà al 5.0. Magari in anticipo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Preconsuntivi Pharma in Italia nel 2016



30 miliardi

Il valore della produzione
L'incremento sull'anno precedente è del 2,5-2,7%

21,3 miliardi

Il valore delle esportazioni
L'incremento sull'anno precedente è del 6,8-7%

64 mila

Il numero degli addetti
Nel 2016 il numero degli addetti è cresciuto di 5mila unità